

ESCLUSIONI E RIVALSA

Estratto dall'Art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione della polizza AUTOMETRICA

Franchigia in caso di conducente diverso dal conducente abituale

Quando espressamente indicato in polizza l'assicurazione prevede una franchigia fissa ed assoluta di € 1.500,⁰⁰ per ogni sinistro, non opponibile al terzo danneggiato, qualora in caso di sinistro, si rilevi che il conducente del veicolo assicurato sia diverso da quello designato come conducente abituale.

A completamento e chiarimento di quanto indicato in polizza, si precisa che la suddetta franchigia non è operante:

- 1) qualora alla guida del veicolo si trovi persona (anche diversa da quella indicata come conducente abituale) che tuttavia abbia almeno uno dei seguenti requisiti: età non inferiore a 25 anni oppure abbia conseguito da almeno 4 anni regolare patente che consente la guida di autoveicoli fino a 35 q.li oppure risulti Contraente di un contratto R.C.A. in vigore per un veicolo della stessa categoria per la quale è stata rilasciata l'abilitazione a condurre;
- 2) qualora alla guida del veicolo si trovi un addetto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo in seguito a furto, rapina o fatto doloso di terzi penalmente rilevante;
- 3) qualora il veicolo si trovi in sosta a motore spento.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido, per ciascun sinistro, a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso sarà considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.

La Società conserva comunque il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

Art. 19 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- in caso di dolo del conducente;
- nel caso di danni a cose di terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 03 del Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151 "Modifiche ed integrazioni al Codice della strada", qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo stesso o dall'art. 141, comma 9 del vigente Codice della strada;
- per i danni provocati alla pavimentazione stradale provocati da macchine su cingoli o su ruote non gommate, nonché, da veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco e da mezzi sgombraneve;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge n. 990 così come modificato dall'art. 144 del Nuovo codice delle assicurazioni, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché, alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.